

COMUNE DI LEGNARO

REGOLAMENTO

PER LA GESTIONE DELLE BACHECHE PER INFORMAZIONI ISTITUZIONALI

ART. 1

1. Il presente regolamento disciplina l'assegnazione e l'uso delle bacheche di proprietà del Comune di Legnaro e collocate in spazi pubblici. Il regolamento ha lo scopo di ottimizzare l'uso degli spazi a disposizione, al fine di facilitare l'accesso della cittadinanza all'informazione e comunicazione locale mediante assegnazione e/o concessione di bacheche ai gruppi consiliari.
2. L'amministrazione comunale può riservarsi l'utilizzo di parti di tali bacheche per l'informazione istituzionale e per le proprie attività.

ART. 2

1. Le bacheche in oggetto sono ubicate: località Casone "Casa delle Associazioni", Scuola secondaria di primo grado del Centro, località Volparo Parco Verde lato pista ciclabile.
2. Sarà facoltà dell'amministrazione comunale, a fronte dell'insorgenza di nuove richieste, individuare ulteriori spazi disponibili e/o diverse ubicazioni.
3. Per bacheche si intendono vetrinette con frontale apribile, installate negli spazi sopra indicati, nelle dimensioni massime di ml. 2 (larghezza) e di ml. 1 (altezza).

ART. 3

1. La richiesta per l'assegnazione delle bacheche deve essere presentata in carta semplice presso l'ufficio protocollo del comune dal 1 al 15 dicembre di ogni anno.
2. L'amministrazione comunale, verificata la regolarità delle domande presentate, redigerà la graduatoria dei soggetti ammessi e provvederà all'assegnazione delle bacheche entro il 30 dicembre di ogni anno.

ART. 4

1. Nel caso in cui, anche a seguito di verifica, le richieste siano superiori alla disponibilità degli spazi, si procederà alle assegnazioni accorpendo le richieste, oppure assegnando gli spazi con criteri di rotazione secondo le indicazioni della Giunta Comunale.

ART. 5

1. Le bacheche sono assegnate a titolo gratuito, per l'intera durata del mandato amministrativo ai gruppi consiliari del Comune di Legnaro.

ART. 6

1. L'autorizzazione all'uso è valida unicamente per il periodo per cui viene autorizzata e per lo spazio ed il luogo esattamente indicati da parte dell'amministrazione comunale.
2. Il comune di Legnaro, con atto motivato, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento il provvedimento di assegnazione, ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo oppure avere l'onere di individuare siti corrispondenti.

ART. 7

1. Il concessionario dovrà compiere tutte le opere necessarie a mantenere la bacheca in buono stato compresa la pulizia, ed a restituirla all'amministrazione comunale concedente nell'originario stato di conservazione.
2. Sono a carico del comune le riparazioni delle bacheche di sua proprietà deteriorate da terzi.
3. Nel caso in cui il concessionario non ottemperi agli obblighi previsti dal presente regolamento, l'amministrazione comunale concedente potrà provvedere direttamente addebitandone i costi.
4. E' vietato ogni intervento diretto ad alterare, anche parzialmente, l'originaria struttura ed estetica delle bacheche, pena la revoca dell'autorizzazione.
5. E' vietata la subcessione dell'autorizzazione, pena la revoca della stessa.
6. La modifica dello scopo sociale del soggetto assegnatario, legittimerà l'amministrazione comunale a revocare l'autorizzazione.
7. Il concessionario non potrà utilizzare la bacheca per scopi contrari alla legge, all'ordine pubblico ed al buon costume, pena la revoca dell'autorizzazione.
8. Dovrà altresì essere segnalato all'amministrazione comunale un responsabile per ogni assegnatario individuato secondo la provenienza al quale faranno capo eventuali osservazioni e segnalazioni inerenti l'uso delle bacheche di proprietà del comune.

ART. 8

1. Il soggetto assegnatario di spazio, che non provvede all'utilizzo della bacheca con affissione di materiale nuovo per 90 (novanta) giorni consecutivi, perde il diritto all'assegnazione per l'anno successivo.

ART. 9

1. Il soggetto assegnatario risponde del contenuto del materiale esposto nelle bacheche senza che alcuna responsabilità possa essere imputata al comune.
2. Ai fini dell'art. 8 delle presenti disposizioni, tutto il materiale affisso dovrà recare la data di affissione.

ART. 10

1. Durante il periodo elettorale l'affissione di materiale nelle bacheche è soggetta all'osservanza delle norme previste in materia di propaganda elettorale.

ART. 11

1. In caso di cessazione e/o scioglimento di attività, di rinuncia all'uso della bacheca, il concessionario dovrà farsi carico dell'immediata restituzione delle chiavi all'Ufficio Tecnico.

2. In caso di fusione di due o più soggetti assegnatari, ognuno di questi deve comunicare entro 15 giorni l'avvenuta fusione con conseguente decadenza dall'assegnazione precedente da parte di tutti i soggetti interessati.
3. Il nuovo soggetto nato dalla fusione, ha il diritto di richiedere l'assegnazione della bacheca in deroga agli articoli 3 e 4 comma 2. In seguito a tale comunicazione il Comune provvede tempestivamente alla riassegnazione di una delle bacheche originariamente assegnate, al nuovo soggetto previa presentazione di una nuova richiesta di concessione. Il Comune provvede altresì all'assegnazione delle bacheche rimaste disponibili secondo l'ordine di graduatoria delle domande rimaste inevase.
4. In caso di scissione di un soggetto assegnatario in più soggetti autonomi, tutti i soggetti coinvolti sono tenuti a darne comunicazione al Comune, presentando contestualmente eventuale nuova richiesta di concessione. Qualora non siano disponibili bacheche da assegnare in numero sufficiente a soddisfare tutte le richieste, la bacheca originariamente aggiudicata si riassegna per sorteggio oppure si assegna ad uso congiunto qualora tutti i soggetti richiedenti presentino domanda in tal senso.

ART. 12

1. Ogni controversia sull'utilizzo delle bacheche dovrà essere preventivamente oggetto di confronto tra l'Amministrazione Comunale e i soggetti assegnatari nel rispetto dei principi di partecipazione del procedimento amministrativo.
2. Gli eventuali oneri a carico del concessionario saranno comunicati a mezzo lettera raccomandata A.R. Che il destinatario potrà contestare entro 15 giorni dalla data di ricevuta.

ART. 13

1. Per tutti i casi che non vengono regolati dal presente regolamento sarà compito del comune valutare eventuali richieste e relative assegnazioni e/o autorizzazioni di bacheche o spazi, in base ai principi delle leggi vigenti, del pubblico decoro, o qualsivoglia contestazione che l'Amministrazione Comunale si riserverà di valutazione in riferimento al singolo caso specifico nella trasparenza dei criteri oggettivi adottati.

ART. 14

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della relativa delibera di approvazione e contestualmente vengono meno tutte le disposizioni antecedenti ad esso che regolano la materia.

Al Sindaco del Comune di Legnaro

Oggetto: Domanda di spazio nelle bacheche informative del Comune.

Il/la sottoscritto/a _____
nato a _____, il _____
e residente a _____
in Via _____ n. _____
recapito telefonico _____
in qualità di responsabile per conto _____
con sede legale a _____
in Via _____ n. _____

CHIEDE

n. 1 (uno) spazio nelle bacheche, il cui utilizzo è finalizzato a norma di quanto contenuto nell'art. 1 del REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE BACHECHE DI PROPRIETA' COMUNALE.

DICHIARA

di accettare ed impegnarsi a sottostare alle disposizioni di cui al Regolamento stesso, dopo aver ottenuto dal competente organo comunale la concessione annuale della bacheca comunale.

Legnaro, lì _____

Il Richiedente
